



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Regionale per la SICILIA Sezione 06, riunita in udienza il 09/11/2021 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

AREZZO DOMENICO, Presidente
PAGANO ANDREA, Relatore
STRACUZZI CLAUDIO, Giudice

in data 09/11/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6013/2019 depositato il 07/10/2019

proposto da

[REDACTED] Distefano Sas Legale Rappresentante Distefano Roberto - 00162870885

Difeso da

Francesco Del Stabile - DLSFNC72T17C758V

Rappresentato da **[REDACTED] Roberto Distefano - DSTRR54S04H163L**

Rappresentante difeso da

Francesco Del Stabile - DLSFNC72T17C758V

ed elettivamente domiciliato presso francesco.delstabile@avvragusa.legalmail.it

contro

Comune di Ragusa - C.so Italia 72 97100 Ragusa RG

Difeso da

Riccardo Schinina' - SCHRCR86L05H163C

ed elettivamente domiciliato presso riccardo.schinina@avvragusa.legalmail.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 673/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAGUSA sez. 3 e pubblicata il 18/06/2019

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. L1638T TARSU/TIA 2011
 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N. L1638T TARSU/TIA 2012
-

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con la sentenza n. 673/19, la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa ha rigettato il ricorso proposto dalla Legnami Distefano s.a.s. nei confronti del Comune di Ragusa avverso avviso di accertamento emesso per TARSU/TIA anni 2011-2012. Il giudice di prime cure ha respinto le doglianze della contribuente relative, tra l'altro, alla inesistenza della notifica a mezzo pec inesistenza notifica dell'atto impositivo impugnato, eseguita a mezzo pec (essendo ogni vizio sanato per raggiungimento dello scopo), alla prescrizione/decadenza della pretesa relativa al 2011 (scadendo il relativo termine, trattandosi di una fattispecie di omessa dichiarazione, il 31.12.17 e non il 31.12.16), al difetto motivazione (ritenendo l'atto congruamente motivato) ed alla improduttività di rifiuti di talune delle aree tassate (non avendo la parte formulato alcuna domanda di esenzione e non avendo assolto al relativo onere probatorio).

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente, deducendo i seguenti vizi della sentenza impugnata:

- Erroneo rigetto dell'eccezione relativa all'inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento in quanto eseguito via PEC
- Mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione in relazione al periodo di imposta 2011, essendo il possesso iniziato in periodo anteriore al 20 gennaio dell'anno di riferimento;

- Omesso rilievo del difetto di motivazione, per aver assimilato tutte le aree esterne pertinentziali con le aree “operative” - Infondatezza nel merito, per assenza del presupposto impositivo.

La controparte ha resistito in appello, ed ha invocato la conferma della sentenza appellata.

Alla camera di consiglio del 13.10.20 è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata nell'atto di appello, per assenza dei presupposti di legge.

In data odierna, si è proceduto alla decisione sulla base degli atti, ex art. 27 co. II D.L. n. 137 del 28.10.20, non essendo pervenuta istanza tesa ad insistere per la discussione.

3. L'appello è infondato.

Sono irricevibili le censure riguardanti la validità della notifica dell'atto impugnato, atteso che qualsivoglia eventuale vizio della notifica risulterebbe comunque sanato, per raggiungimento dello scopo, dalla avvenuta impugnazione dell'atto. In proposito, difatti, è appena il caso di ricordare che la funzione della notifica è quella di porre il destinatario in condizione di avere piena conoscenza dell'atto notificato e di esercitare i conseguenti diritti: avendo il ricorrente avuto piena e incontestata conoscenza dell'atto in oggetto e del suo contenuto, impugnando peraltro il medesimo nei termini di legge, nulla può eccepire costui al riguardo. In questo senso depone, del resto, la giurisprudenza di legittimità [Cass., Sez. Trib., n. 1401/07; più recentemente Sez. 5, Sentenza n. 1238 del 22/01/2014 (Rv. 629468): *“La nullità della notificazione dell'atto impositivo è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato ...”*].

Né a diversa conclusione può giungersi assumendo che, nel caso di specie, la notifica sarebbe non nulla, ma inesistente, atteso che, anche in presenza di una notifica del tutto mancante o inesistente, la piena ed incontestata conoscenza dell'atto impugnato è idonea a far decorrere il termine di impugnazione fungendo da equipollente della notifica

radicalmente carente. Una conferma in tal senso può essere desunta dall'insegnamento giurisprudenziale secondo cui *"La notificazione dell'atto impositivo non è un requisito di validità, ma solo una condizione integrativa dell'efficacia dello stesso, sicché l'inesistenza della notifica non determina in via automatica anche quella dell'atto, se di questo il contribuente ha avuto piena conoscenza entro i termini decadenziali di legge."* (Cass. civ., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2203 del 30/01/2018).

Quanto alla prescrizione/decadenza, deve ritenersi che il termine ex art. 1 co. 161 L. 296/06, relativo al tributo anno 2011 scadesse il 31.12.17, versandosi in un caso di omessa dichiarazione e non di mero omesso versamento, senza che rilevi al riguardo la data di inizio dell'occupazione. Secondo tale norma *"gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati"*. Ai fini dell'applicazione di tale disposizione, occorre distinguere i casi di mero omesso versamento, da quelli in cui sia contestata anche l'omessa denuncia. La circostanza assume valenza decisiva ai fini della decorrenza del termine estintivo *de quo*: infatti, mentre il versamento va effettuato, di regola, nell'ambito dell'anno di riferimento del tributo, il termine per la presentazione della denuncia cade, ex art. 70 co. I d.lgs. 507/93, al 20 gennaio dell'anno successivo a quello di spettanza del tributo, senza che rilevi l'eventuale inizio dell'occupazione in epoca antecedente. Pertanto, nel caso di specie, il suddetto termine quinquennale veniva a scadere, per l'anno 2011, il 31.12.2017.

In quest'ottica risulta orientata tutta la più recente elaborazione della giurisprudenza di legittimità, opportunamente richiamata dall'ufficio appellante. Innanzi tutto, Cass. n. 26434 dell'8/11/2017 statuisce: *"in tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno; posto, però, che ad ogni anno solare corrisponde una obbligazione tributaria, qualora la denuncia sia stata incompleta, infedele, oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dall'art. 76 del citato decreto, comporta l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo.*

D'altro canto, la protratta inottemperanza all'obbligo di presentare la denuncia non provoca la decadenza, per decorso del tempo, del potere del Comune di accertare le superfici non dichiarate che continuino ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi costituenti il presupposto della tassa (Cass. n. 18133 del 2009; Cass. n. 21337 del 2008)“. Anche Cassazione VI del 2 luglio 2018 n. 17219 si pone in questo solco interpretativo: “... il termine del 31 dicembre del quinto anno va conteggiato dalla scadenza dell'obbligo della dichiarazione TARSU, fissato al 20 gennaio ... né ha pregio che tale termine sussisteva solo per il primo anno ... e non per gli anni successivi, in quanto per ogni annualità l'omessa dichiarazione costituisce un'autonoma violazione“. Ancora, Cass. V 30/10/2018 n. 27577: “...ad ogni anno solare corrisponde una obbligazione tributaria sicché, qualora la denuncia sia stata omessa, l'obbligo di formularla si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che la protratta inottemperanza all'obbligo di presentare la denuncia non provoca la decadenza per decorso del tempo del potere dell'ente impositore di accertare le superfici non dichiarate che continuino ad essere occupate o detenute ovvero gli altri elementi costituenti il presupposto della tassa a nulla rilevando la pregressa conoscenza della occupazione della superficie abitativa” (Cass, n. 26722/2016; Cass. n. 18122/2009; Cass. 21337/2008). Ultimamente, anche Cass. V 24/03/2021 e Cass. n. 352 del 13/01/2021 hanno contribuito a consolidare il principio, ormai granitico, per cui “nei casi di omessa dichiarazione, il primo dei cinque anni previsti dall'art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006, è il secondo anno successivo a quello oggetto di accertamento”.

Nessun difetto di motivazione è ravvisabile, rispettando l'atto impugnato gli standard motivazionali fissati dalla giurisprudenza di legittimità, a mente della quale *“In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 71, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993 (nel testo vigente "ratione temporis") obbliga il Comune ad indicare in ciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo, né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo.”* (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22470 del 09/09/2019).

Quanto alle invocate riduzioni ed esenzioni, in relazione alle supposte aree “non operative”, va osservato che il contribuente è tenuto al pagamento della tassa in virtù del mero fatto, incontrovertito, di possedere gli immobili tassati. La spettanza delle esenzioni e

delle riduzioni invocate avrebbe dovuto essere comprovata dal contribuente e rappresentata all'ente in sede di dichiarazione, sì da consentire al Comune di effettuare le relative verifiche preventive.

In questo solco normativo, d'altronde, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che *“Il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo l'art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione a locale adibito al ricovero dell'automezzo privato del proprietario, aveva ritenuto applicabile la tassa in assenza della prova dell'inidoneità dell'immobile a produrre rifiuti e di apposita dichiarazione all'Autorità in ordine a tale circostanza).”* [Sez. 5, Sentenza n. 11351 del 06/07/2012 (Rv. 623228 - 01)].

Nello stesso ordine di idee, il Giudice della nomofilachia ha chiarito che *“La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in virtù dell'art. 62, primo comma, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che costituisce previsione di carattere generale, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni); ne consegue che sia le deroghe alla tassazione indicate dal secondo comma del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo ad aree detenute dal contribuente per concessione demaniale, restando indifferente - per la tassazione a suo carico - che il loro utilizzo fosse in prevalenza di terzi).”* [Sez. 5, Sentenza n. 3772 del 15/02/2013 (Rv. 625621 - 01)].

D'altro canto, costituisce *jus receptum* il principio dell'incombenza sul contribuente dell'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti fondanti un'agevolazione ovvero un'esenzione tributaria. Basti rinviare, in merito, alla concorde giurisprudenza di legittimità,

a mente della quale *“In tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva onerato l'agenzia delle entrate di provare il mancato rispetto delle regole normative di "democrazia interna" prescritte per il regime fiscale agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche, nonostante dichiarazioni confessorie riguardanti la disapplicazione di fatto delle norme statutarie inerenti l'esercizio dei diritti partecipativi degli associati minorenni, comunque rappresentati ex lege dai genitori).”* [Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23228 del 04/10/2017 (Rv. 646307 - 01)].

L'appello deve essere pertanto integralmente respinto.

Il regime delle spese si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni per derogarvi. La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte, liquidate in complessivi euro 1.500,00

Così deciso in Catania, il 9 novembre 2021.

Il giudice relatore

Andrea Pagano

Il Presidente

Domenico Arezzo